

COPIA



## COMUNE DI SAN FERDINANDO

(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

\*\*\*\*\*

N. 10 RG DEL 12/06/2012

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

**OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2012.**

L'anno **DUEMILADODICI** addì **DODICI** del mese di **GIUGNO**, alle ore **11,00** è convocato per determinazione del Sig. Sindaco ed invitato come da avvisi scritti, consegnati a domicilio dal messo comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, sotto la presidenza del sig. Sindaco **DOTT. DOMENICO MADAFFERI**, in sessione ordinaria e di prima convocazione il Consiglio Comunale, composto dai sigg.ri:

<u>N. ORD.</u>	<u>COGNOME E NOME</u>	<u>PRESENTI</u>
1°	MADAFFERI DOMENICO	si
2	CELI SANTO	si
3°	CALI' GIUSEPPE	si
4°	LAMALFA DANIELE	si
5°	RIZZO FRANCESCO MICHELE	si
6°	BONARRIGO FERDINANDO	no
7	STILO GIUSEPPE	si
8°	ROMBOLA' CATERINA	si
9°	ALESSIO DOMENICO	si
10°	OLIVA MICHELE	si
11°	COSTA SALVATORE	si
12°	PANTANO GIOVANNI	si
13°	BARBALACE FRANCESCO	si

**Presenti N 12 - Assenti N.1**

**Assiste il segretario Dr.ssa. GIULIANA COSENTINO**

**Il Sindaco - Presidente**, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri **presenti di 11 su 12 Consiglieri assegnati al Comune, e su 12 in carica**, oltre il Sindaco, l'adunanza è legale ai sensi di legge, pertanto, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## **Relazione l'Assessore alle Finanze, Dr. Lamalfa Daniele**

Le novità sulle aliquote IMU sono riportate nei commi da 6 a 10 dell'articolo 13 del decreto legge 201/2011 e consentono ampia autonomia decisionale a favore dei comuni, all'interno di parametri minimi e massimi. L'aliquota di base dell'imposta è fissata allo 0,76% e i comuni possono modificare l'aliquota in aumento o in diminuzione, in misura pari a 0,3 punti percentuali. L'aliquota dell'abitazione principale è invece stabilita allo 0,4% e gli enti locali possono intervenire in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. Riguardo invece ai fabbricati rurali strumentali, l'aliquota è ridotta allo 0,2% e i comuni possono ridurla fino allo 0,1%. In sede di conversione del decreto, il Parlamento ha inserito alcune modifiche in merito alla detrazione applicabile all'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze, aggiungendo alla quota fissa di 200 euro, rapportati al periodo dell'anno, una maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché residente nell'unità immobiliare. La detrazione maggiorata non può superare l'importo massimo di 400 euro e, al momento, è prevista per i soli anni d'imposta 2012 e 2013.

I comuni possono disporre l'incremento della detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio, ma è opportuno porre molta attenzione all'attendibilità delle previsioni di entrata, per evitare carenze di gettito non sostenibili. Esiste però una limitazione all'autonomia dell'ente locale nella elevazione della detrazione per abitazione principale, che esclude la possibilità, in tale caso, di prevedere un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Rilevata la complessità e drammaticità dell'attuale momento economico per i Comuni (soggetti a sempre maggiori restrizioni), frutto essa stessa di una vera crisi dell'economia nazionale, sussiste pur sempre l'obbligo per noi amministratori di adoperarci al meglio al fine di tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini.

Consequenziale, pertanto, è stata la scelta della G.M. di non far ricadere su questi ultimi le mancanze del governo centrale, - attraverso per esempio aumenti del carico fiscale - sia con riferimento all'IMU sulla prima casa e sia con riferimento alla possibilità concessa dal governo di aumentare gli altri tributi comunali, compresa l'addizionale IRPEF.

Pertanto, questa amministrazione, continuando a stare dalla parte dei cittadini, ritenendo l'imu sulla prima casa una misura ingiusta nei confronti dei cittadini che con sacrifici e lavoro sono riusciti ad avere un'abitazione di proprietà, con delibera di giunta n. 47 del 29 MAGGIO 2012 ha deciso le seguenti misure di aliquote:

- 0,2 % per l'IMU sull'abitazione principale e le relative pertinenze;
- 0,76% sugli altri immobili;
- 0,2% sui Fabbricati rurali strumentali.

La determinazione di tali misure di aliquote è stata formulata tenendo conto della quota di compartecipazione spettante allo Stato, in misura pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base pari allo 0,76%. Nel determinare le aliquote d'imposta, dobbiamo quindi sempre considerare la quota di competenza dello Stato pari allo 0,38% del gettito complessivo, al netto degli incassi a titolo di abitazione principale e relative pertinenze nonché degli introiti di imposta municipale relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale.

Dai calcoli fatti, riusciremo in questo modo a sollevare dal pagamento dell'IMU sulla prima casa più del 90% dei nostri cittadini.

**ESEMPIO:**

1. un nucleo familiare con una sola unità abitativa con una rendita di € 608,00 con l'aliquota dello 0,2% non versa IMU

**Si propone, pertanto, al C.C. di voler deliberare a favore della riduzione dell'IMU allo 0,2% sulla prima casa.**

Il complesso quadro normativo di riferimento, consente ai comuni di modificare le aliquote e le detrazioni entro il 30 settembre 2012, specificando inoltre che l'acconto deve essere versato applicando le aliquote base già stabilite allo 0,4% e 0,76 %. Considerando la circolare del ministero n 3/DF del 18 MAGGIO 2012 volta a fornire chiarimenti sull'applicazione dell'IMU e la prassi adottata da altri comuni italiani che hanno deliberato un'aliquota più favorevole sull'abitazione principale, possiamo sostenere che i cittadini di questi comuni possono effettuare il versamento di acconto, solo ed esclusivamente per l'abitazione principale, tenendo conto dell'aliquota deliberata dal comune e non dell'aliquota base. Considerata l'imminente scadenza dell'acconto, per chi ha già provveduto ad effettuare il versamento con l'aliquota dello 0,4% potrà chiedere il rimborso per la cifra non dovuta; per chi dovesse ancora pagare, consigliamo di applicare l'aliquota dello 0,2%. al fine di evitare successivamente procedimenti di rimborso e/o compensazione.

Una volta in possesso dei dati di incasso sull'acconto IMU, possiamo entro il 30 settembre 2012 provvedere a modificare le aliquote relative agli immobili diversi dalla prima casa.

Inoltre proseguendo nel solco della giustizia sociale e dell'equità, stiamo provvedendo a rivedere i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili deliberati ai fini ICI con delibera n.43 del 16/03/2012 della commissione straordinaria.

**VISTO** l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

**VISTE** le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

**VISTE** le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

**VISTE** altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

**VISTO** altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

**RICHIAMATI** in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai

- fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
  - il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
  - il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
  - il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
  - il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

**VISTO** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12/06/2012;

**ESAMINATA** altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**VISTO** l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30/06/2012;

**VISTO** altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

**RICHIAMATO** il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

**DATO ATTO CHE:**

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;
- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);
- alle fattispecie sopra indicate, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;

**CONSIDERATO** che

- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;
- in base all'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;
- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 29/05/2012, di proposta della variazione delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012;

**RITENUTO** per quanto sopra, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76 %;

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,2 %;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 0,2% %;

**DATO ATTO** che comunque rimane facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l'abitazione principale entro il termine del 30/09/2012, a norma dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, in base all'andamento effettivo del gettito dell'imposta dopo il pagamento della prima rata;

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**Ad unanimità di voti resi in forma palese;**

## **D E L I B E R A**

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI STABILIRE** le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 come segue:
  - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: **0,76%**;
  - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: **0,2%**;
  - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: **0,2%**;

- 3) **DI STABILIRE** che per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00.
- 3) **DI DARE ATTO** che a norma dell'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l'abitazione principale per l'anno 2012 entro il termine del 30/09/2012, in deroga alle disposizioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- 4) **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.
- 5) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

**COMUNE DI SAN FERDINANDO**  
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA  
**Proposta adozione delibera**

**Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni dell'IMU per l'anno 2012.**

San Ferdinando, 08/06/2012

L'ASSESSORE ALLE FINANZE  
(F.to Dr. Lamalf a Daniele)

**Pareri ai sensi dell'articolo 49 comma I del D.Lgs 18.08.2000, n.267 sulla proposta sopra indicata**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

**Favorevole**

San Ferdinando, 08/06/2012

Il Responsabile del servizio finanziario  
(F.to Mangiaruga Francesco)

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

**Favorevole**

San Ferdinando, 08/06/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(F.to Mangiaruga Francesco)



*Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 12.06.2012*

*Il Sindaco - Presidente*  
*(F.to Dr. Domenico Madafferi)*

*Il Segretario Generale*  
*(F.to D.ssa Giuliana Cosentino)*

E' copia conforme all'originale.

li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*(D.ssa Giuliana Cosentino)*

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna prot. n. .... e che la stessa, contestualmente, con prot. n. .... di pari data, viene comunicata ai Capigruppo consiliari

li, \_\_\_\_\_

**IL MESSO INCARICATO**

**ESECUTIVITA'**

Su dichiarazione del messo, attesto che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota protocollo n. .... del ..... **è divenuta esecutiva** in data .....

- Essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.
- In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*(F.to D.ssa Giuliana Cosentino)*